

Codice A1511B

D.D. 10 luglio 2019, n. 978

Acquisizione servizio per erogare, monitorare e rendicontare i voucher diritto allo studio AA.SS. 2019-20 e 2020-21. Conv. Consip–Clausola sperimentazione. Affidamento ad Edenred Italia S.r.l. Spesa di euro 585.600,00 ofi: euro 292.800,00 A.S. 2019-20 già impegnati ed impegni di euro 292.800,00 ofi A.S. 2020-21 sul cap. 177133 del bilancio finanziario 2019-2021, di cui 175.680,00 anno 2020 ed euro 117.120,00 anno 2021.

Visti

- La legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i.;
- L'art. 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla legge regionale n. 26/2015;
- Gli artt. 8 e 31 della l.r. 28/2007, come modificati dalla l.r. 17 dicembre 2018, n. 19;
- L'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio" adottato con la D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019, che contiene le disposizioni attuative dell'art. 12 della L.R. 28/2007 e s.m.i.;

Richiamate:

- la D.G.R. n.38-8763 del 12.04.2019 ad oggetto "Art.12, l.r.28/2007.L.448/98.Assegnazione dei voucher per il diritto allo studio a.s. 2019/2020. Definizione delle modalità di gestione dello strumento di intervento, delle dotazioni finanziarie e determinazione dei termini di presentazione delle istanze. Spesa prevista di euro 17.658.216,25 (anno 2019 euro 12.360.751,38, anno 2020 euro 5.297.464,87)";
- la D.D. n.413 del 15/04/2019 relativa all'approvazione dei bandi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'a.s. 2019/2020, rettificata dalle D.D. n. 422 del 16-04-2019 e DD 688 del 16-05-2019;
- vista la DD n. 967 del 9/07/2019 relativa all'approvazione delle graduatorie delle domande ammesse e finanziate, delle domande ammissibili non finanziate e degli elenchi delle domande irricevibili e delle domande non ammesse per l'anno 2019/2020.

Premesso che :

- l'articolo 12 della l.r. 28/2007, al comma 1 prevede che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:

a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;

b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico;

La stessa disposizione, nella formulazione introdotta dall'articolo 52 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26, stabilisce, al comma 6 quater, che gli assegni di studio sono erogati in forma di voucher a decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017;

- la legge regionale del 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale) con gli artt. 147 e 148 ha modificato gli artt. 8 e 31 della l.r. 28/2007, attribuendo le competenze in capo alla Regione in merito all'erogazione del contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/20, previsto dall'articolo 27 della L. 448/1998, anziché ai Comuni sede di Autonomie Scolastiche.

Preso atto che:

- alla luce delle predette disposizioni, il Settore Politiche dell'Istruzione con le determinazioni dirigenziali n. 1306 del 15/12/2017 e n. 913 del 9/8/2018 (in attuazione degli indirizzi di cui alle D.G.R.n. 4-4367 del 15.12.2016 e D.G.R. 69-5500 del 7.12.2017) ha provveduto ad affidare il servizio di gestione dei voucher per il diritto allo studio di cui all'art. 12 della l.r. n. 28/2007 e s.m.i." alla società EDENRED ITALIA S.R.L., con sede in Via G.B. Pirelli n.18 – 20124 Milano, P. IVA 09429840151, attraverso il ricorso alla c.d. "clausola di sperimentazione" prevista dal Paragrafo 6.6 del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip denominata "Buoni pasto elettronici 1", a cui ha aderito la Regione Piemonte per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.

Preso atto che

- la Convenzione Consip "Buoni pasto elettronici 1", per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, relativamente al Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia), è stata aggiudicata in data 31/07/2017; per il Lotto geografico 1 (CIG n. 6513792733), comprendente il Piemonte, la società aggiudicataria è risultata EDENRED ITALIA S.R.L., con sede in Via G.B. Pirelli n.18 – 20124 Milano, P.IVA: 09429840151. La relativa convenzione tra Edenred Italia s.r.l. e Consip S.p.A. è stata stipulata in data 07/11/2017;
- con D.D. n. 212 del 30/11/2017 del Settore Trattamento Economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, la Regione Piemonte ha proceduto all'affidamento diretto in adesione alla suddetta Convenzione Consip (ID Gara 910712) ad Edenred Italia S.r.l., provvedendo ad effettuare in pari data un ordine di buoni pasto (n. 4009824 per una durata del contratto pari a 24 mesi) (CIG derivato n. 729530869B);
- la "Clausola di Sperimentazione" di cui al Paragrafo 6.6 del Capitolato Tecnico connesso alla predetta Convenzione Consip, stabilisce che *"fino al raggiungimento di ordini di acquisto di buoni pasto per un importo complessivo pari al 10% del massimale di ciascun Lotto, la Consip potrà valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di Sperimentazione di gestione di altri Voucher (es. Sociali), previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario. A tali iniziative potranno accedere solo le Amministrazioni che abbiano emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto, senza oneri aggiuntivi nei confronti del Fornitore dei Buoni pasto, ritenendosi quest'ultimo soddisfatto dal contratto a cui la Sperimentazione è collegata"*;
- tale clausola consente, in sostanza, alle amministrazioni che aderiscono alla relativa Convenzione Consip emettendo almeno un ordinativo di buoni pasto elettronici e che intendano sperimentare anche l'emissione di voucher "sociali", quali quelli per il diritto allo studio, di contrattare direttamente a tal fine con l'aggiudicatario della medesima Convenzione;
- le condizioni poste dalla clausola riguardano: 1) la presenza di un accordo tra Amministrazione ordinante e fornitore per la realizzazione della sperimentazione; 2) il "limite" quantitativo alla sperimentazione (10% del massimale di ciascun Lotto,); 3) la gratuità della sperimentazione, non potendo la stessa comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ordinante, intendendosi il fornitore già soddisfatto dall'ordine di buoni pasto a cui la sperimentazione è collegata; 4) la possibilità per il fornitore di applicare commissioni ai soggetti facenti parte della rete (network di esercenti) presso i quali è possibile utilizzare i voucher sociali, che siano di importo non superiore a quelle praticate per i buoni pasto oggetto dell'ordine (la commissione si applica al valore nominale di ogni singolo voucher sociale); 5) la somma dei valori nominali dei voucher sociali moltiplicata per la commissione richiesta agli esercenti determina l'importo massimo percepibile dal fornitore per ciascuna iniziative di Sperimentazione; tale importo non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo complessivo dell'ordine di acquisto di buoni pasto emesso dall'Amministrazione;
- compete a Consip S.p.A. la previa valutazione dell'ammissibilità della sperimentazione proposta dall'amministrazione ordinante, sotto il profilo dei limiti e delle condizioni sopra richiamate.

Evidenziato, altresì, che:

la struttura regionale competente ha avviato le necessarie procedure per l'individuazione dei beneficiari dei voucher studio per la prossima annualità scolastica 2019/2020 attraverso i seguenti provvedimenti :

- D. G. R n.38 - 8763 del 12.04.2019: la Giunta regionale ha assunto gli indirizzi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio, la definizione delle modalità di gestione dello strumento di intervento, le dotazioni finanziarie e la determinazione dei termini di presentazione delle istanze;
- D. D. n. 413 del 15/04/2019: con la determinazione il settore competente ha provveduto all'approvazione del Bandi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'a.s. 2019/2020, come rettificata dalle D.D. n. 422 del 16/04/2019 e DD 688 del 16/05/2019;
- DD n. n. 967 del 9/07/2019 con la determinazione il settore competente ha provveduto all'approvazione delle graduatorie delle domande ammesse e finanziate, delle domande ammissibili non finanziate e degli elenchi delle domande irricevibili e delle domande non ammesse per l'anno scolastico 2019/20.

Rilevato, pertanto, che occorre procedere all'affidamento del servizio gestione voucher a.s. 2019/2020, stante la prossima scadenza al 31/8/2019 dell'affidamento attualmente in corso;

Richiamato che con D.G.R n. 38 - 8763 del 12.04.2019, la Giunta regionale, in continuità con gli indirizzi già assunti per le precedenti annualità, ha stabilito, in ordine all'individuazione del supporto esterno per la gestione voucher diritto allo studio a.s. 2019/2020, di:

- acquisire il relativo servizio di emissione dei voucher tramite l'adesione della Regione Piemonte alla Convenzione Consip denominata "Buoni pasto elettronici 1" (CIG n. 6513792733) ed il ricorso alla Clausola prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico;
- farsi direttamente carico del pagamento della commissione che Edenred applica al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei voucher sociali, così da esonerare la rete delle Istituzioni scolastiche e di tutti gli esercizi convenzionati dal pagamento di ogni commissione, nell'obiettivo finale di implementare il network per la fruibilità del voucher sociale e in ultimo massimizzare le opportunità di utilizzo del voucher da parte dei beneficiari ;
- prevedere che, a partire dall'annualità 2019/2020, il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo viene erogato sotto forma di voucher elettronico e verrà assegnato con il voucher per il diritto allo studio;
- individuare in complessivi euro 17.658.216,25 la somma da destinare per le finalità dei bandi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/2020;
- che le eventuali somme non utilizzate sul capitolo 177133/19 e 177133/20 del bando "iscrizione e frequenza" possano essere trasferite al capitolo 177132/19 e 177132/20 del bando "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti".

Dato atto che la somma di euro 17.658.216,25 è così ripartita:

anno 2019 – totale euro 12.058.216,25;

- euro 3.360.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177132/2019 (Impegno 2019/6866);
- euro 6.458.216,25 sul capitolo di spesa statale 173709/2019 (Impegni 2019/6868 e 6869 – vincolo accertamento 2018/2350);

per l'attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti per l'anno scolastico 2019/2020:

- euro 2.240.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177133/2019 (Impegno 2019/6867);

per l'attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2019/2020;

anno 2020 – totale euro 5.600.000,00;

- euro 3.360.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177132/2019 (Impegno 2020/759);

per l'attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti per l'anno scolastico 2019/2020;

- euro 2.240.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177133/2019 (Impegno 2020/760);
per l'attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2019/2020

Preso atto che al fine di procedere all'affidamento di cui alla D.G.R. n. 38 - 8763 del 12.04.2019 sussistono i presupposti di applicabilità della c.d. Clausola di sperimentazione di cui alla Convenzione Consip, in quanto trattasi di:

- sperimentazione preventivamente concordata fra Amministrazione e fornitore che ha già emesso un ordine di acquisto di buoni pasto a valere sulla predetta Convenzione;
- percentuale di commissione da applicare ai soggetti facenti parte della rete (network di esercenti) presso i quali è possibile utilizzare i voucher sociali, di importo non superiore a quelle praticate per i buoni pasto oggetto dell'ordine;
- nessun altro corrispettivo previsto per Edenred;
- importo complessivo, riconosciuto ad Edenred per la sperimentazione a titolo di commissione, inferiore al 15% del valore dell'ordine di buoni pasto effettuato dalla Regione Piemonte (la somma dei valori nominali dei voucher sociali moltiplicata per la commissione richiesta agli esercenti determina l'importo massimo percepibile da Edenred);
- è stata acquisita agli atti la valutazione positiva espressa dalla Consip, con nota del 5 luglio 2019, nostro prot. 31874/A1511B dell'8/07/2019 (in tale nota si conferma la compatibilità con la clausola di Sperimentazione della scelta della Regione Piemonte di farsi direttamente carico del pagamento della commissione che Edenred applica al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei voucher sociali).

Considerato, altresì:

- di estendere l'affidamento per la gestione del voucher diritto allo studio anche all'annualità 2020/2021, nell'interesse prioritario di garantire, senza soluzione di continuità, la gestione del servizio di erogazione del voucher per il diritto allo studio anche per tale annualità, nelle more di espletamento di una procedura a gara pubblica ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016, stante la prossima scadenza della Convenzione Consip (novembre 2019) e della relativa clausola di Sperimentazione;
- che le necessarie risorse per la copertura del servizio di erogazione voucher a.s. 2020/2021 sono allocate sul capitolo 177133, annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9.

Acquisita e valutata positivamente la proposta tecnica presentata da EDENRED ITALIA S.R.L., nell'ambito della sperimentazione in questione, per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, acquisita al prot. n. 31358/A1511B del 04/07/2019 del Settore competente e qui allegata al n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto:

- dello schema di contratto, allegato al n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fra la Regione Piemonte e la società EDENRED ITALIA S.R.L di Milano, relativo all'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 - (CIG derivato n. 7945863D91 - CUP J15E19000020003);
- che in detto schema di contratto vengono specificamente dettagliati i reciproci i obblighi delle parti in ordine all'affidamento in oggetto;
- che l'importo presunto di spesa per la gestione del servizio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, è di euro 480.000,00 oltre IVA ai sensi di legge, da corrispondersi secondo le modalità e

le condizioni di cui allo schema di contratto qui di seguito allegato; tale importo viene riconosciuto quale remunerazione del servizio stante l'indirizzo assunto dalla Giunta regionale nella D.G.R n. 38 - 8763 del 12.04.2019 di farsi direttamente carico del pagamento della commissione che Edenred applica al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei voucher sociali;

- che il contratto avrà durata fino al 31/08/2021 con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dato atto che per la sottoscrizione del predetto contratto con Edenred Italia S.r.l., si dovrà procedere all'acquisizione della seguente documentazione:

- garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari euro 24.000,00 corrispondenti al 5% della commissione/corrispettivo contrattuale (l'importo della garanzia del 10% è stato ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto l'operatore economico è possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, acquisita agli atti della Direzione Coesione Sociale);
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura di euro 5.000.000,00, finalizzata a garantire gli importi oggetti di trasferimento per il rimborso dei voucher per il diritto allo studio, predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1610 del 21/12/2018, secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale;
- dichiarazione relativa al/ai conto/i corrente/i dedicato/i secondo quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010;

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di :

- affidare il servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per le annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021- attraverso l'adesione della Regione Piemonte alla Convenzione Consip denominata "Buoni pasto elettronici 1" ed il ricorso alla Clausola prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico, come previsto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 38 - 8763 del 12.04.2019- a EDENRED ITALIA S.R.L., con sede in Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano, P.IVA 09429840151;
- prendere atto ed approvare la proposta tecnica presentata da EDENRED ITALIA S.R.L., per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, acquisita al Prot. n. 31358/A1511B del 04/07/2019 del Settore competente, allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare lo schema di contratto, allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad oggetto "PER LA SPERIMENTAZIONE DEL VOUCHER PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L.r. 28/2007, art. 12) "Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (CIG derivato n. 7945863D91 - CUP J15E19000020003), che disciplina i reciproci obblighi fra le parti;
- riconoscere a EDENRED ITALIA S.R.L., per la gestione del servizio in oggetto per le due annualità previste, l'importo massimo presunto di euro 480.000,00, oltre IVA al 22% (105.600,00 euro), per un importo complessivo di euro 585.600,00, stante l'indirizzo assunto dalla Giunta regionale nella D.G.R n. 38 - 8763 del 12.04.2019 di farsi direttamente carico del pagamento della commissione che Edenred applica al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei voucher sociali; che per l'annualità 2019/2020 la spesa presunta è di euro 240.000,00, oltre Iva al 22% (52.800,00 euro) per un importo complessivo di euro 292.800,00; che tale spesa trova copertura negli impegni 2019/6867 e 2020/760 e che trattasi di spesa soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
- impegnare euro 292.800,00 o.f.i. relativi all'anno scolastico 2020/2021 sul capitolo 177133 del bilancio finanziario 2019-2021, di cui euro 175.680,00 sull'annualità 2020 ed euro 117.120,00 sull'annualità 2021;

- di procedere alla sottoscrizione in forma digitale del predetto contratto con Edenred Italia srl, previa acquisizione della seguente documentazione:
- garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari euro 24.000,00 corrispondenti al 5% della commissione/corrispettivo contrattuale (l'importo della garanzia del 10% è stato ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto l'operatore economico è possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, acquisita agli atti della Direzione Coesione Sociale);
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura di euro, finalizzata a garantire gli importi oggetti di trasferimento per il rimborso dei voucher per il diritto allo studio, predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1610 del 21/12/2018, secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale;
- dichiarazione relativa al/ai conto/i corrente/i dedicato/i secondo quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010;
- di stabilire che al beneficiario soggetto gestore EDENRED ITALIA S.R.L. saranno destinate le risorse già impegnate, per le finalità dei bandi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/2020, con la D.D. n. 422 del 16 aprile 2019 per complessivi euro 17.658.216,25, di cui:

Anno 2019 – totale euro 12.058.216,25

euro 3.360.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177132/2019 (Impegno 2019/6866);

euro 6.458.216,25 sul capitolo di spesa statale 173709/2019 (Impegni 2019/6868 e 6869 – vincolo accertamento 2018/2350)

per l'attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti per l'anno scolastico 2019/2020

euro 2.240.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177133/2019 (Impegno 2019/6867) per l'attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2019/2020

Anno 2020 – totale euro 5.600.000,00

euro 3.360.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177132/2019 (Impegno 2020/759) per l'attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti per l'anno scolastico 2019/2020;

euro 2.240.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177133/2019 (Impegno 2020/760) per l'attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2019/2020;

Ritenuto, infine, di procedere con la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 nella persona del Dr. Maurizio Pepe, funzionario della settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale;

Dato infine atto che:

- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dr. Arturo Faggio, responsabile del settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili negli esercizi di rispettiva imputazione;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 e, in particolare, delle risorse assegnate con DD.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 e n. 2 - 8727 del 12 aprile 2019;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;

visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;

vista la Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1”, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, relativamente al Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia), aggiudicata in data 31/07/2017; per il Lotto geografico 1 (CIG n. 6513792733), comprendente il Piemonte e vista la Clausola di sperimentazione prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico;

visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;

vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;

vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 2 - 8727 del 12 aprile 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda Integrazione;

visto l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio” approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019;

determina

- di affidare il servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per le annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021 (CIG derivato n. 7945863D91 - CUP J15E19000020003), attraverso l’adesione della Regione Piemonte alla Convenzione Consip denominata “Buoni pasto elettronici 1” ed il ricorso alla Clausola prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico, come previsto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.

38 - 8763 del 12.04.2019, a EDENRED ITALIA S.R.L., con sede in Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano, P.IVA 09429840151;

- prendere atto ed approvare la proposta tecnica presentata da EDENRED ITALIA S.R.L., per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, acquisita al Prot. n. 31358/A1511B del 04/07/2019 del Settore competente, allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- approvare lo schema di contratto, allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad oggetto "PER LA SPERIMENTAZIONE DEL VOUCHER PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L.r. 28/2007, art. 12) "Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (CIG derivato n. 7945863D91 - CUP J15E19000020003", per la disciplina dei reciproci obblighi fra le parti;

- di procedere alla sottoscrizione in forma digitale del predetto contratto con Edenred Italia srl, previa acquisizione della seguente documentazione:

- garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari euro 24.000,00 corrispondenti al 5% della commissione/corrispettivo contrattuale (l'importo della garanzia del 10% è stato ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto l'operatore economico è possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, acquisita agli atti della Direzione Coesione Sociale);

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura di euro, finalizzata a garantire gli importi oggetti di trasferimento per il rimborso dei voucher per il diritto allo studio, predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1610 del 21/12/2018, secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale;

- dichiarazione relativa al/ai conto/i corrente/i dedicato/i secondo quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010;

- riconoscere a EDENRED ITALIA S.R.L., per la gestione del servizio in oggetto per le due annualità previste, l'importo massimo presunto di euro 480.000,00, oltre IVA al 22% (105.600,00 euro), per un importo complessivo di euro 585.600,00, stante l'indirizzo assunto dalla Giunta regionale nella D.G.R n. 38 - 8763 del 12.04.2019 di farsi direttamente carico del pagamento della commissione che Edenred applica al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei voucher sociali; che per l'annualità 2019/2020 la spesa presunta è di euro 240.000,00, oltre Iva al 22% (52.800,00 euro) per un importo complessivo di euro 292.800,00; che tale spesa trova copertura negli impegni 2019/6867 e 2020/760 e che trattasi di spesa soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;

- impegnare euro 292.800,00 o.f.i. relativi all'anno scolastico 2020/2021 sul capitolo 177133 del bilancio finanziario 2019-2021, di cui euro 175.680,00 sull'annualità 2020 ed euro 117.120,00 sull'annualità 2021.

Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare dei presenti impegni è:

Missione 04

Programma 07

Conto finanziario: U.1.04.03.99.999;

Transazione Unione Europea: 8 "Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea"

Ricorrente: 3 "Spese correnti"

Perimetro sanitario: 3 "Spese della gestione ordinaria della Regione"

- di stabilire che al beneficiario soggetto gestore EDENRED ITALIA S.R.L. saranno destinate le risorse già impegnate, per le finalità dei bandi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/2020, con la D.D. n. 422 del 16 aprile 2019 per complessivi euro 17.658.216,25, di cui:

Anno 2019 – totale euro 12.058.216,25

euro 3.360.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177132/2019 (Impegno 2019/6866);

euro 6.458.216,25 sul capitolo di spesa statale 173709/2019 (Impegni 2019/6868 e 6869 – vincolo accertamento 2018/2350)

per l'attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti per l'anno scolastico 2019/2020

euro 2.240.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177133/2019 (Impegno 2019/6867) per l'attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2019/2020

Anno 2020 – totale euro 5.600.000,00

euro 3.360.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177132/2019 (Impegno 2020/759) per l'attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti per l'anno scolastico 2019/2020;

euro 2.240.000,00 sul capitolo di spesa regionale 177133/2019 (Impegno 2020/760) per l'attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2019/2020;

- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 nella persona del Dr. Maurizio Pepe, funzionario della settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale;

- di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dr. Arturo Faggio, responsabile del settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Dott. Arturo FAGGIO

VISTO
IL VICE DIRETTORE REGIONALE
Dr.ssa Erminia GAROFALO

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA SPERIMENTAZIONE DEL VOUCHER PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

(L.R. 28/2007, art. 12; L.448/1998, art. 27)

Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (CIG derivato n. 7945863D91 - CUP J15E19000020003)

in attuazione degli indirizzi approvati con D.G.R. n. 38-8763 del 12.04.2019

Adesione alla sperimentazione di gestione di voucher sociali in attuazione del paragrafo 6.6 del capitolato tecnico relativo alla

Convenzione Consip, ID Gara 910712, Lotto 1 CIG n.6513792733

TRA

Regione Piemonte, con sede legale in Piazza Castello 165, Codice fiscale 80087670016, Partita IVA 02843860012, qui rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. _____, nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione regionale Coesione sociale (anche denominata l'"Ente").

E

Edenred Italia s.r.l., con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01014660417, Partita IVA 09429840151, qui rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. _____, nella sua qualità di _____ (anche denominata "Edenred" o l'"Emittitore").

L'Ente e Edenred, di seguito definite, collettivamente, anche come le "Parti" o, disgiuntamente, come una "Parte"

PREMESSO CHE

in data 21/12/2015 la Consip S.p.A. ha indetto una gara per l'attivazione di una Convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - edizione 1 (ID Gara 910712).

Il paragrafo 6.6 "Obblighi a contenuto innovativo" del capitolato tecnico relativo alla suddetta gara, di seguito denominato "clausola di sperimentazione", prevedeva la possibilità per la Consip di valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione di gestione di altri voucher (es. sociali) previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario, alle condizioni ivi stabilite, e che a tali iniziative potessero accedere solo le Amministrazioni che avessero emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto.

La suddetta gara è stata aggiudicata in data 31/07/2017; per il Lotto geografico 1 CIG n. 6513792733, comprendente il Piemonte, all'operatore economico Edenred Italia S.r.l.; la Convenzione tra Consip S.p.A. ed Edenred relativa alla fornitura del servizio è stata stipulata in data 07/11/2017 e ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, fissata al 09/11/2017, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

Con D.G.R. n. 38-8763 del 12.04.2019 la Giunta regionale del Piemonte, in

continuità con il precedente triennio (AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), ha stabilito di acquisire il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 attraverso l'adesione alla suddetta Convenzione Consip e il ricorso alla connessa clausola di sperimentazione.

I voucher per il diritto allo studio sono il nuovo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte eroga gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 della L.R. 28/2007, provvidenze economiche finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

A partire dall'A.S. 2019/2020 oltre alle risorse regionali previste per i voucher per il diritto allo studio si sono aggiunte quelle relative al contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale di libri di testo di cui all'art. 27 della L.448/1998, la cui erogazione è ora di competenza regionale ai sensi della L.R. 19/2018, che, con gli articoli 147 e 148, ha modificato gli articoli 8 e 31 della L.R. 28/2007. Dall'anno scolastico 2019/2020 il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale di libri di testo di cui all'art. 27 della L.448/1998 è, pertanto erogato sotto forma di voucher elettronico ed è assegnato con il voucher per il diritto allo studio.

Con la D.G.R. n. 38-8763 del 12/04/2019 la Giunta regionale ha confermato la volontà di assumere a carico della Regione la commissione applicata dal ge-

store del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei predetti voucher.

In data 17 giugno 2019 la Edenred ha trasmesso a Consip un aggiornamento della nota informativa già trasmessa con riferimento alle precedenti sperimentazioni attivate dalla Regione Piemonte per voucher sociali elettronici in attuazione del paragrafo 6.6 del capitolato tecnico relativo alla Convenzione Consip, ID Gara 910712, Lotto 1 CIG n.6513792733, indicando tra gli altri i seguenti elementi:

- amministrazione ordinante;
- descrizione del progetto di utilizzo dei voucher sociali,
- durata del progetto,
- importo massimo impiegato in voucher,
- percentuali massime della commissione per la gestione del servizio (che devono essere inferiori al valore massimo previsto di 3,98% dalla citata convenzione Consip per la commissione),
- scelta della Regione Piemonte di farsi carico della commissione applicata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo del voucher.

Essendosi verificati i presupposti per l'ampliamento della sperimentazione, con D.D. n. ___ del ___ del Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione regionale Coesione Sociale, sono stati attuati gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale mediante affidamento diretto, nell'ambito della Convenzione Consip prima citata e della connessa clausola di sperimentazione (paragrafo 6.6.

del Capitolato tecnico), ad Edenred del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 480.000,00 oltre IVA.

Con la medesima determinazione sono state altresì stabilite le condizioni contrattuali per la realizzazione del servizio attraverso l'approvazione di uno schema di contratto per la realizzazione del servizio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (il "Contratto").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse; Rubriche

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli, nonché la sua ripartizione in articoli e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione da parte di Edenred a favore della Regione Piemonte di un servizio consistente nella realizzazione, nell'erogazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione di titoli di legittimazione elettronici (i "voucher per il diritto allo studio" o "voucher scuola") che potranno essere utilizzati, nel limite delle legitti-

mazioni attribuite a ciascuna tipologia di Buono Elettronico, dalle persone destinatarie identificate dalla Regione Piemonte (i "Legittimati") quale forma di legittimazione all'acquisto dei beni e dei servizi forniti dai Soggetti ("network del Servizio") all'uopo convenzionati con Edenred.

2.2 Il voucher per il diritto allo studio comprende le seguenti tipologie di Buono Elettronico:

- voucher "iscrizione e frequenza": è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale a seguito di specifico bando pubblico, per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza degli studenti;

- voucher "libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" ("voucher libri, POF, trasporti"): è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale a seguito di specifico bando pubblico, per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e delle dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, per le spese relative alle attività integrative offerte dalle scuole agli studenti, comprese nei piani dell'offerta formativa e per le spese di trasporto per il percorso casa - scuola.

2.3 In relazione ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte, il network del Servizio è costituito:

quanto al voucher "iscrizione e frequenza", esclusivamente da scuole paritarie comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione;

quanto al voucher "libri, POF, trasporti":

- esercizi commerciali, cartolerie e punti vendita specializzati, per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione;
- gestori dei trasporti pubblici, rivendite di titoli di trasporto pubblico, Comuni per l'acquisto di titoli di trasporto pubblico;
- agenzie formative per le spese connesse ad attività integrative;
- scuole comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione per le spese connesse alle attività integrative comprese nei piani dell'offerta formativa.

2.4 Il servizio oggetto del Contratto prevede, in particolare, la realizzazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, di voucher "iscrizione e frequenza" e voucher "libri, POF, trasporti" per un importo massimo complessivo di euro 34.000.000,00, indicativamente così suddivisi:

voucher "iscrizione e frequenza": 8.960.000,00;

voucher "libri, POF, trasporti": 25.040.000,00.

2.5 Il voucher per il diritto allo studio:

- a. è attribuito ai Legittimati, persone fisiche identificate mediante codice il fiscale, che potranno usufruire del Servizio;
- b. può essere utilizzato in tutto o in parte e non è convertibile, neppure per le somme non utilizzate, in denaro, né cedibile, né commercializzabile;
- c. dà diritto ai Legittimati di utilizzare il vantaggio economico loro attribuito per l'acquisto dei beni e dei servizi indicati dalla Regione Pie-

monte;

d. non potrà in nessun caso dar diritto a ricevere somme di denaro, o beni e servizi diversi da quelle autorizzati dalla Regione Piemonte;

e. non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Legittimati;

f. dà diritto alla Regione Piemonte di essere manlevata da qualsiasi pretesa che i Soggetti appartenenti al network del Servizio possano avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore degli importi utilizzati.

2.6 Funzionamento del servizio.

- La Regione Piemonte emette i bandi pubblici per l'assegnazione dei voucher scuola per gli anni scolastici considerati. A seguito dell'approvazione delle relative graduatorie, fornisce ad Edenred l'elenco dei Legittimati per ciascuna tipologia di voucher scuola.

- Edenred promuove un'azione di comunicazione ai Soggetti del network per la stipulazione delle convenzioni e presso le Scuole e le Agenzie formative per informare del servizio.

- I Legittimati acquisiscono il diritto di utilizzare il voucher scuola per l'acquisto dei beni e dei servizi previsti a decorrere dalla data di messa in disponibilità del voucher fino al termine di scadenza dello stesso, indicato dalla Regione Piemonte nei propri provvedimenti.

- Edenred rendiconta quindicinalmente i voucher transati nel periodo, distinti per tipologia, contabilizzando quindicinalmente a data fissa l'importo delle transazioni ai fini dell'emissione delle note di debito

a carico delle Regione Piemonte e dei conseguenti rimborsi alla rete e delle fatture relative al corrispettivo (commissione che Edenred applica al network e di cui si fa carico la Regione Piemonte).

Articolo 3 - Facoltà e obblighi della Regione Piemonte

3.1 Regione Piemonte si impegna a:

a. individuare formalmente, per ciascuna annualità, i Legittimati cui attribuire i voucher per il diritto allo studio;

b. comunicare i nominativi dei Legittimati e i dati utili alla gestione, tra i quali il codice fiscale, la tipologia di voucher scuola assegnato e il rispettivo valore riconosciuto;

c. trasferire ad Edenred le risorse destinate al rimborso dei Soggetti del network entro trenta giorni dalla comunicazione della contabilizzazione quindicinale delle transazioni e della relativa rendicontazione;

d. provvedere al pagamento, nei termini concordati, del corrispettivo dovuto ad Edenred (commissione che Edenred applica al network e di cui si fa carico la Regione Piemonte);

e. informare i Legittimati sulle modalità d'uso del voucher scuola;

f. riconoscere ad Edenred, in caso di ritardato pagamento del corrispettivo previsto (articolo 5.1.), rispetto ai termini concordati, gli interessi di mora previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

3.2 In relazione agli esiti di ciascun Bando per l'individuazione dei Legittimati, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di variare l'importo dei voucher scuola da emettere per ciascuna tipologia, fermo restando il

limite massimo complessivo di euro 34.000.000,00.

Articolo 4 - Facoltà e obblighi di Edenred

4.1 Edenred si impegna a:

a. garantire ed organizzare il servizio, tramite la rete dei Soggetti del network, a favore dei Legittimati;

b. assicurare, in particolare, il rimborso ai Soggetti del network degli importi relativi ai beni e ai servizi acquistati mediante il Voucher Scuola nei seguenti termini decorrenti dalla data di validazione della nota di debito da parte degli affiliati alla rete e conseguente contabilizzazione:

- tre giorni lavorativi per le scuole paritarie per i Voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza";
- sette giorni di calendario per rivendite abbonamenti trasporto;
- quindici giorni di calendario per le scuole statali, i Comuni, gli altri enti pubblici e le scuole paritarie limitatamente ai Voucher per il diritto allo studio "libri, POF, trasporti";
- trenta giorni di calendario per i restanti Soggetti del network;

c. implementare costantemente il network dei Soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher e, su richiesta della Regione Piemonte o dei Legittimati, provvedere al convenzionamento in tempi congrui;

d. non imporre alle scuole, in sede di convenzionamento, alcun tipo di costo o servizio aggiuntivo;

e. non imporre ad alcuno dei Soggetti della rete il pagamento di commissioni in relazione al servizio;

f. informare il network sulle modalità di svolgimento del servizio, in particolare vincolando e monitorando la finalizzazione della spesa ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte;

g. garantire le somme trasferite dalla Regione Piemonte attraverso idonea fidejussione bancaria o polizza fideiussoria predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1610 del 21.12.2018 (allegato 2 alla citata determinazione);

h. garantire l'implementazione e la manutenzione del sistema informatico necessario per la gestione dei voucher scuola;

i. fornire la rendicontazione nonché la reportistica periodica relativa al servizio, consentendo tra l'altro le necessarie abilitazioni al Portale Clienti;

l. consentire l'espletamento dei controlli previsti da parte della Regione Piemonte, o dei soggetti da essa incaricati, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio.

Articolo 5 - Importi e modalità di Pagamento

5.1 Per la gestione del servizio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, le Parti convengono espressamente che l'Ente sarà tenuto a corrispondere ad Edenred l'importo complessivo massimo di euro 480.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge). Tale importo sarà interamente riconosciuto solo a fronte di un volume di voucher transati pari ad almeno euro 29.907.000,00 (valore-soglia). Nel caso in cui tale valore-soglia non fosse raggiunto il corrispettivo verrà calcolato sulla base dell'importo dei voucher effettiva-

mente transati a cui verrà applicata una percentuale per la commissione pari a 1,605% (oltre IVA ai sensi di legge).

5.2 Il corrispettivo di cui al punto 5.1 sarà erogato:

- fino al 90% dell'importo massimo contrattuale, sulla base delle rendicontazioni presentate da Edenred al giorno 15 e all'ultimo giorno del mese, per le transazioni realizzate nei quindici giorni precedenti per le due tipologie di voucher scuola. Le Parti convengono espressamente che l'importo di ciascuna fattura sarà calcolato sulla base dell'importo complessivo dei voucher transati nel periodo di riferimento a cui verrà applicata la commissione del 1,605%.

- Il restante 10% di saldo verrà erogato a conclusione di tutte le attività previste, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5.1 in merito al valore-soglia e all'eventuale rideterminazione del corrispettivo contrattuale.

5.3 I pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura previa verifica della regolarità del servizio da parte dell'ufficio competente.

5.4 Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica e trasmesse al seguente codice univoco ufficio IPA S04VFA.

5.5 A tutela dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, Edenred ha costituito una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari a euro 24.000,00 (5% dell'importo contrattuale in applicazione della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016); la garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto all'articolo

103 citato.

5.6 Le Parti convengono espressamente che la Regione Piemonte sarà tenuta a trasferire ad Edenred, secondo le modalità concordate, gli importi relativi ai voucher transati al fine di assicurare il rimborso ai soggetti della rete; i suddetti importi non potranno superare l'importo complessivo di euro 34.000.000,00.

5.7 La Regione Piemonte erogherà ad Edenred le somme da trasferire alla rete con pagamenti quindicinali posticipati sulla base delle rendicontazioni presentate dall'Emittitore al giorno 15 e all'ultimo giorno del mese, in riferimento alle transazioni realizzate nei quindici giorni precedenti e rendicontate per le due tipologie di voucher scuola.

5.8 All'atto della sottoscrizione del Contratto, Edenred ha presentato una garanzia fidejussoria a copertura di euro 5.000.000,00. Predetta garanzia, avente le caratteristiche indicate all'articolo 4.1, lett. g), sarà parzialmente svincolata sulla base degli importi erogati e controllati; la garanzia sarà svincolata totalmente il 31/08/2021 o, se successivo a tale data, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di scadenza fissato per la validità dei voucher scuola A.S. 2020/2021.

5.9 Le Parti convengono espressamente che le condizioni di cui al presente articolo 5 rimarranno fisse ed invariabili per l'intera durata del Contratto.

Articolo 6 - Durata e Recesso

6.1 Il presente Contratto avrà durata fino al 31/08/2021 e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga per un ulte-

riore periodo di 6 mesi ai fini del completamento della sperimentazione.

6.2 Le Parti convengono espressamente che in caso di differimento del termine di conclusione del Contratto ai sensi dell'articolo 6.1., le condizioni economiche di cui al precedente articolo 5 rimarranno invariate.

6.3 Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, in qualsiasi momento prima della scadenza del termine, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di operatività del recesso medesimo. In tale ipotesi, Edenred avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato e non ancora corrisposto alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Articolo 7 - Penali

7.1 Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal Contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili ad Edenred, la Regione Piemonte si riserva di applicare penali ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

7.2. Azioni sanzionabili sono:

a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;

b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte;

c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;

d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

7.3. Al verificarsi di tali circostanze la Regione Piemonte, a mezzo di PEC, intimerà ad Edenred di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni di Edenred, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

7.4. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

7.5. Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività di servizio (precedente punto a);
- al termine indicato ad Edenred dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

7.6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui Edenred esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al

presente Contratto, alla Convenzione Consip, al Capitolato Tecnico e agli atti di affidamento. In tal caso la Regione Piemonte applicherà ad Edenred una penale calcolata tenendo conto della data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto, alla Convenzione Consip, al Capitolato Tecnico e agli atti di affidamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa e revoca dell'affidamento

8.1 Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, Edenred, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., avrà facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Ente incorra in uno dei seguenti eventi:

- mancato pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 5;
- violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3.

8.2 Nei casi di cui al precedente punto 8.1, Edenred avrà la facoltà di risolvere, senza preavviso e con effetto immediato, il presente Contratto mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Ente dal medesimo indicato all'articolo 12, con cui si esplicita l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.3 In caso di inosservanza del presente Contratto, la Regione Piemonte avrà il diritto di diffidare Edenred e qualora quest'ultima non ottemperi entro il termine assegnatole (che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 15 giorni) l'Ente procederà alla risoluzione del Contratto.

8.4 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inademp-

mento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono altresì motivo di risoluzione del Contratto durante il periodo di sua efficacia, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Emettitore;
- interruzione non motivata del servizio per più di 30 giorni;
- ripetuta violazione dei termini di pagamento previsti nei confronti dei Soggetti del network;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme.

8.5 Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Piemonte di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via PEC all'indirizzo indicato dall'Emettitore all'articolo 12.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

9.1 Le Parti, qualora applicabili e per quanto di relativa competenza, s'impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire il pieno rispetto della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e successive modificazioni ed integrazioni.

9.2 Per quanto riguarda la commissione di cui al punto 5.1), Edenred ha comunicato all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice

fiscali delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. . E' causa di risoluzione del contratto la presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

9.3 In relazione ai trasferimenti di cui all'articolo 5.6, che sono importi fuori campo IVA, in quanto mera movimentazione di carattere finanziario, come evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011, Edenred si impegna ad utilizzare, nei confronti dei Soggetti della rete, strumenti di pagamento conformi a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ad indicare, al fine di consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG 7945863D91 e il CUP J15E19000020003.

Articolo 10 - Trattamento dati da parte di Edenred

10.1. Il Direttore pro tempore della Direzione Coesione Sociale, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e in attuazione della D.D. 219 del 8/03/2019, limitatamente alla realizzazione delle finalità oggetto del presente contratto nomina Edenred quale Responsabile (esterno) del trattamento

(di seguito denominato "Responsabile").

10.2. I trattamenti da parte del/dei Responsabile/i sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito definite.

10.3. In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, Edenred è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni della normativa unionale, nazionale e regionale vigente in materia di trattamento dei dati personali.

10.4. Ai sensi dell'art.4 del Regolamento (UE) 2016/679 si intende:

per "responsabile del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

per "trattamento" "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

10.5. Ai sensi dell'art.5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e assicurarsi e poter di-

mostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

10.6. I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale, a cui i Responsabili esterni sono autorizzati ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione. I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella L.R. 28/2007 e nella Legge 448/1998. Ogni trattamento

potrà essere effettuato solamente per le finalità del presente contratto.

10.7. I trattamenti effettuati con modalità informatiche potranno riguardare i dati messi a disposizione dalla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte. I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i dati anagrafici (nome cognome, genere, dati di nascita, codice fiscale). I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche titolari dei voucher per il diritto allo studio. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate del Delegato del Titolare.

10.8. Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

10.9. Nello svolgimento delle attività previste dal presente contratto, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire da parte del Responsabile, che dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE)

679/2016, in particolare:

o adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

o individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

o vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

o assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli

obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non-

ché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui

agli artt. 35-36 del Regolamento (UE) 2016/679;

o se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con

misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possi-

bile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei di-

ritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del Regolamento (UE)

2016/679;

o se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel

garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Rego-

lamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle

informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

o comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'e-

stero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup uti-

lizzati ordinariamente.

10.10. Il Responsabile esterno si impegna a osservare e fare osservare ai

propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti

di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui

vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dagli avvi-

si pubblici. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non conse-

gnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non ren-

dere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informa-

zioni acquisite nell'erogazione del servizio, fermo restando quanto previsto

al punto 10.13.

10.11. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto del presente provvedimento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni dell'avviso pubblico o del contratto di affidamento dei servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nell'avviso pubblico e nel presente atto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

10.12. Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, a redigere, conservare ed eventualmente esibire

al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679.

10.13 Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art.28, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie

sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

10.14 Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al pre-

sente atto giuridico. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Articolo 11 - Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del Contratto

11.1 Responsabile unico del procedimento relativo al presente Contratto è il Dr. Arturo Faggio, dirigente del Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale.

11.2 La funzione di Direttore dell'esecuzione del Contratto è svolta dal Dr. Maurizio Pepe.

Articolo 12 - Comunicazioni

12.1 Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita, in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto via PEC e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, se inviata ai seguenti indirizzi:

Emittitore - Edenred Italia s.r.l.

alla c.a.

PEC:

Ente - Regione Piemonte - Direzione Generale Coesione Sociale, Settore Politiche per l'Istruzione

alla c.a. Dirigente Responsabile

PEC: istruzione@cert.regione.piemonte.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le altre comunicazioni relativi all'attuazione del presente Contratto potranno avvenire mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Emittitore - Edenred Italia s.r.l.: e-mail: _____

Ente - Regione Piemonte - Direzione Generale Coesione Sociale, Settore Politiche per l'istruzione: e-mail: istruzione@regione.piemonte.it

Articolo 13 - Rinvio

13.1 Le Parti concordano espressamente di rinviare per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto:

- alle determinazioni di affidamento ad Edenred Italia S.r.l. (D.D. n. ___ del _____);
- per le modalità di gestione e i servizi aggiuntivi proposti alla proposta tecnica ed economica presentata da Edenred Italia S.r.l. per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli

anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (proposta Prot. n. _____ del

_____ agli atti del Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione

e Monitoraggio strutture scolastiche");

- alla Convenzione CONSIP relativa alla fornitura del servizio sostituti-

vo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei ser-

vizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo

26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23

dicembre 2000 n. 388 - edizione 1, Lotto 1 - CIG 6513792733, ai relati-

vi allegati, nonché ai documenti in essa richiamati quali parti inte-

granti.

13.2 La documentazione elencata al punto precedente, ancorché non mate-

rialmente allegata la presente Contratto, è da intendersi a tutti gli effet-

ti quale parte integrante dello stesso.

13.3. Qualsiasi modifica o variazione al presente Contratto o a sue clauso-

le dovrà essere preventivamente negoziata tra le Parti e non sarà valida e

vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto sottoscritto da en-

trambe le Parti.

Articolo 14 - Nullità Parziale

14.1 Qualsiasi articolo o paragrafo del presente Contratto che sia o di-

venga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato come inef-

ficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non do-

vrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di

Legge, le altre disposizioni del presente Contratto. In tal caso, le Parti

s'impegnano a negoziare in buona fede impegni o accordi sostitutivi che rispettino nella misura massima possibile la sostanza dell'originaria intenzione delle Parti.

Articolo 15 - Spese contrattuali

15.1 Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal presente Contratto e suoi allegati, compresa la marca temporale, sono a carico di Edenred.

15.2 Il presente Contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Edenred ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi allegati, salve le deroghe di legge).

15.3 Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente Contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici.

15.4 Il presente Contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Regione Piemonte, ma le spese di registrazione saranno a carico di Edenred.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

16.1 Le Parti si autorizzano vicendevolmente a trattare e a comunicare i rispettivi dati personali solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi al presente Contratto e dichiarano altresì che il trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (GDPR) e delle vigenti disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. n. 196/2003), come successivamente modificato ed integrato, del D.Lgs. n. 101/2018 e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

16.2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

21.2. Il legale rappresentante di Edenred, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di avere ricevuto, visionato e compreso l'informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 17 - Foro competente

17.1 Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 18 - Condizioni conclusive di negoziazione

18.1. Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato predisposto congiuntamente ed è il frutto di approfondita disamina e negoziazione, rappresentando l'intesa definitiva tra le stesse intercorsa, così che le precedenti clausole non possono e non devono essere considerate come condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti.

Regione Piemonte

Sottoscritto da: _____

Qualifica: Direttore regionale Coesione sociale

Firmato digitalmente

Edenred Italia s.r.l.

Sottoscritto da: _____

Qualifica: Amministratore Delegato

Firmato digitalmente